

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione VIDES Una Presenza ODV



Il giorno 05 del mese di aprile dell'anno 2023, presso la sede associativa sita in via
Umbria n. 162, Taranto, alle ore 18.00,

SI È RIUNITA

l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione "Vides Una Presenza - ODV",
con sede in Taranto, Via Umbria n. 162 presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausilia-
trice, codice fiscale 90063720735 costituita in Taranto in data 24.04.21995 e regi-
strata in data 02.05.1995 al numero C7365 Mod. 71ME Vol. 2/E, per discutere e de-
liberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione delle modifiche statutarie richieste in adeguamento al Codice del
Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ai fini dell'iscrizione al
RUNTS
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

Stefania Di Turo – DTRSFN77h56I049 ,

Stefania Di Turo

Santoro Antonio – SNTNTN74M22L049G,

Antonio Santoro

Illuzzi Miriam – LLZMRM92T41L049S,

Miriam Illuzzi

Erika Versace – VRSRKE80D54L049J,

Erika Versace

Vincenza D'Andria – DNDVCN55H68L049H,

Vincenza D'Andria

Teresa Cinque – CNQTRS65S41L845W,

Teresa Cinque

Maria Grazia Rizzo – RZZMGR70H48Z133K,

Maria Grazia Rizzo

Cosima Caramia – CRMCSM75D69L049D,

Cosima Caramia

Felice Maraglino – MRGFLC79B15L049I,

Felice Maraglino

Simona Balestra – BLSSMN00L46K049D,

Simona Balestra

Stefania Chiappini – CHPSFN95A59L049T,

Valerio Carlucci – CRLVLR89L27L049A,

Roberta Micale – MCLRRT00B51L049H.

Viene nominato segretario dell'Assemblea, per designazione degli intervenuti, Stefania Di Turo che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo e per designazione degli intervenuti, il sig. Antonio Santoro, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del Presidente in data 01/03/2023, ai sensi di legge e di statuto;
- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, prevista per le ore 05.00 del 01/03/2023;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 13 associati aventi diritto al voto su n. 15 iscritti;
- che le deleghe, previa verifica della loro regolarità, sono state acquisite agli atti dell'Associazione;
- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto dell'associazione, nonché avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 101, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 117/2017, così come modificato dall'art. 26-bis della Legge 4 agosto 2022, n. 122, e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta, prende la parola il presidente, il quale fa presente agli intervenuti che è necessario adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione in



adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore).

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano, delibera:

- di adottare il nuovo testo di statuto dell'associazione, così come proposto dal Presidente e riportato in allegato al presente verbale;
- di dare atto che il nuovo statuto approvato entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo preso la parola, accertati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 19.30.

Si dichiara infine che l'Associazione intende avvalersi dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, nonché dell'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, in quanto le modifiche statutarie effettuate con il presente atto hanno l'unica finalità di adeguare lo stesso a modifiche o integrazioni normative.

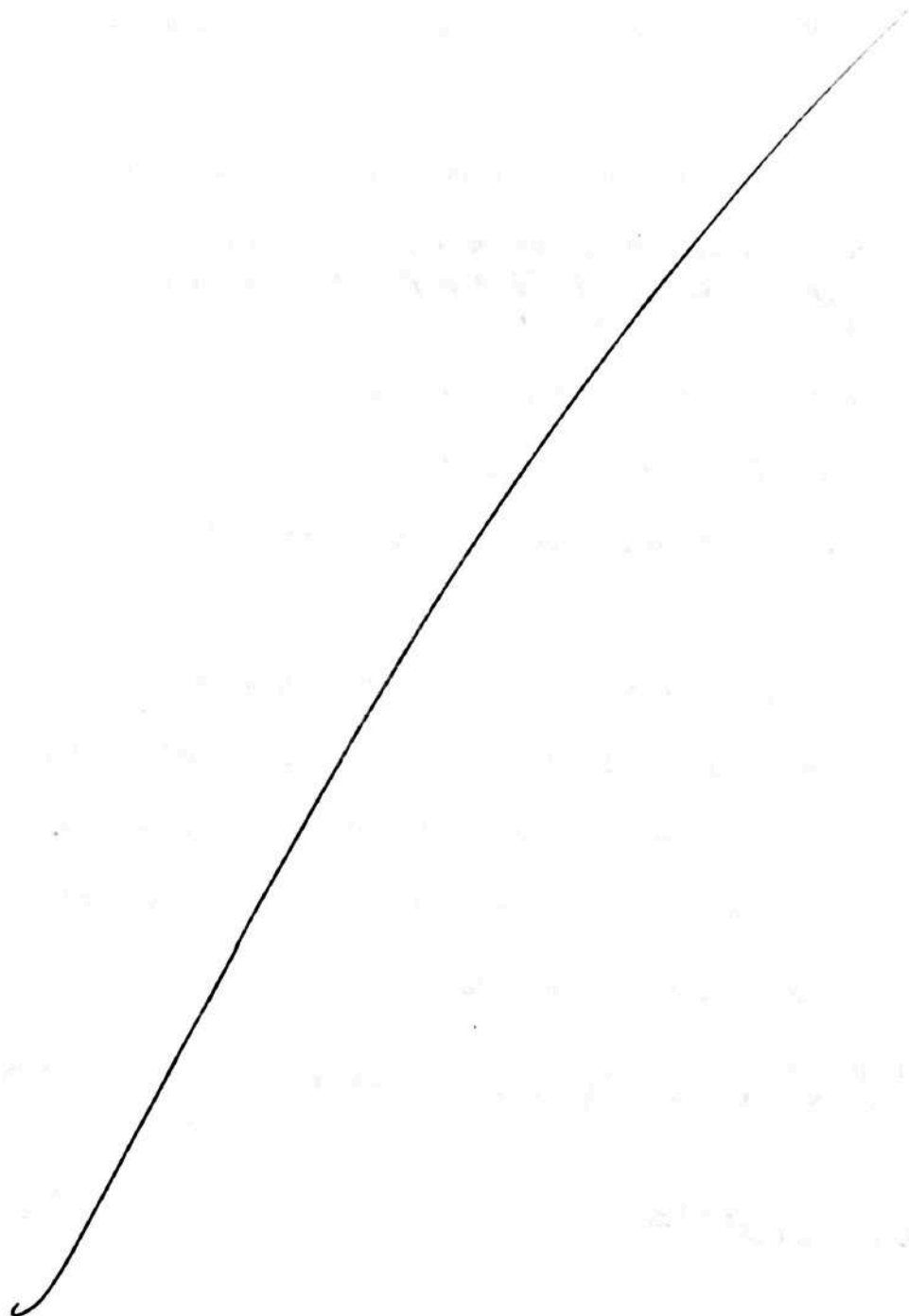
Allegati: registro presenze, statuto approvato.

Il presidente

Antonio Jaccaro

Il segretario

Stefano Di Z...





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

VIDES "Una presenza" ODV

Art. 1 – Costituzione.

1. È costituita in Taranto con atto del 24.04.1995 registrato a Taranto il 02 maggio 1995 al n. C7365 Mod. 71ME Vol.2/E Serie l'Associazione di volontariato denominata "VIDES UNA PRESENZA" – ODV, codice fiscale 90063720735, qui di seguito detta "Associazione".

2. Essa aderisce al Vides Nazionale, promossa dal "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS".

3. L'associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. L'associazione in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con la definitiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

5. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede nel comune di Taranto alla via Umbria n. 162.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero.

4. La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 3 – Oggetto e Finalità.

L'Associazione VIDES "Una Presenza" ODV:

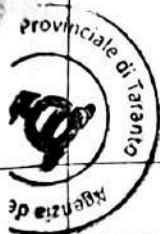
1. non ha scopo di lucro, si atterra ai principi della democraticità della struttura, alla gratuità delle prestazioni dei volontari associati elettività e gratuità delle cariche sociali e si propone, come fine esclusivo, la realizzazione di iniziative ed attività di utilità sociale e di solidarietà contemplate nel presente statuto;

2. persegue finalità istituzionali di solidarietà, di promozione e organizzazione di iniziative ed attività di carattere formativo, educativo, informativo, tecnico e professionale con riferimento a programmi di sviluppo umano, culturale, socio-economico in Italia e all'estero e con particolare attenzione ai temi della giustizia sociale, dell'equità e del rispetto dei diritti umani e promozione della donna.

3. In particolare, persegue le seguenti finalità:

a) collaborare con Enti e Istituzioni che realizzano iniziative e attività attraverso il volontariato e la cooperazione nel campo dello sviluppo nazionale e internazionale, con particolare attenzione all'educazione, promozione, formazione ricorrente e permanente della giovane e della donna onde assicurare loro uno sviluppo adeguato ai tempi e al progresso tecnologico in atto nella società;

b) promuovere e gestire la realizzazione di programmi di sviluppo proposti in



campo nazionale e internazionale con particolare riguardo ai temi dell'educazione, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra i giovani con i Paesi in via di sviluppo (PVS);

c) rappresentare in forma unitaria gli associati presso le autorità e gli organismi nazionali e internazionali per la soluzione di problemi di ordine generale di competenze delle sedi legislative ed esecutive in materia di servizi sociali e di sviluppo sopraindicati;

d) assicurare un adeguato e costante collegamento, nonché l'eventuale adesione, ad Istituzioni e Strutture nazionali e internazionali che operano con finalità analoghe a quelle proprie dell'Associazione VIDES;

e) sviluppare particolarmente la dimensione educativa, culturale, sociale, politica nella realizzazione delle finalità dell'Associazione all'interno di un progetto unitario di uomo e donna e di società ispirato esplicitamente al Sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti dell'esperienza educativa salesiana. Si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e valida presenza solidale nei Paesi poveri e che in Italia stimolino un coinvolgimento della nostra società per una modifica della mentalità e delle strutture che creano dipendenza e asservimento;

f) assicurare la costante e continua formazione dei propri membri.

Art. 3 – Attività.

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del



2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi servizi e Prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni';

d) educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché oani altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali sanitari culturali formativi o lavorativi.

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;



u) beneficenza sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio n. 184;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il

[Handwritten signatures]



pubblico.

4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 4 – Associati

- 1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle disposizioni di legge), lingua, nazionalità, religione e ideologia, e si impegnano a rispettare il presente Statuto e le disposizioni regolamentari da esso derivanti.
- 2) Sono altresì Associati gli Enti Promotori CIOFS, nella persona del Delegato o della Delegata, appositamente nominato/a.
- 3) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
- 4) Il numero dei soci è illimitato.
- 5) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.
- 6) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:
 - a) il diritto di frequentare la sede associativa e partecipare all'attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio direttivo;
 - b) il dovere di rispettare il presente statuto tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote associative previste e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione stessa;
 - c) il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti;



- d) il diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- e) il diritto del Soggetto Associato di partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto. Per i soci minori di età il diritto di voto viene esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 7) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.
- 8) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti gli Associati che, alla data di svolgimento dell'assemblea elettiva, abbiano compiuto i diciotto anni di età.
- 9) L'iscrizione all'Associazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.
- 10) Il contributo ordinario a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale; esso non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 11) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa (limitatamente a specifiche attività).

A. Antonio

Luigi

Ed. Ugo

Art. 5 - Ammissione

1. I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, impegnandosi esplicitamente al rispetto del presente Statuto.

2. Il Consiglio direttivo delibera in merito e comunica l'esito della deliberazione all'interessato, e la delibera di ammissione viene annotata nel registro dei soci.

3. In caso di mancata ammissione, il diniego deve essere motivato, e l'interessato ha comunque la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei Soci per il riesame della propria istanza. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di designare una apposita commissione, indipendente dal Consiglio direttivo, per le valutazioni di merito.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (la carica non può essere ricoperta dalla Delegata)
- l'Organo di Controllo (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa esibizione dei giustificativi di spesa.

Art. 7 – L'Assemblea degli Associati

1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) Hanno diritto di voto in Assemblea:

- a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;

- b) l'Ente promotore CIOFS, nella persona del/la Delegato/a apposita-



mente nominato/a.

- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto.
- 4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 6) Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
- 7) Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:
 - a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della quota associativa;
 - b) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.
- 8) E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 9) l'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie.
- 10) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
 - c) approva il bilancio dell'Associazione;
 - d) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.

2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.

4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia o Città Metropolitana dove si trova la sede legale.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; tale termine è anticipato al 30 aprile qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte di fondi effettuate nell'esercizio precedente.

7) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.

8) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:

a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;

b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 9 – Costituzione dell'Assemblea

1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutatori



tinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

Art. 10 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione

1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a 5 persone, di cui:

- a) 5 membri eletti dall'Assemblea degli Associati;
- b) un Delegato o una Delegata, nominato/a dall'Ente promotore (CIOFS), ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste per-

sone sono convocate dal Presidente.

- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo – funzioni

- 1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'Associazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;
- c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione;
- f) promuovere la partecipazione degli Associati alle iniziative di formazione e agli incontri previsti dall'Associazione Nazionale e dai suoi Coordinamenti territoriali, favorendo l'interazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le Associazioni locali affiliate;
- g) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari;
- h) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 21;
- i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, e nel secondo semestre ap-



provare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;

j) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

k) redigere la relazione annuale da presentare all'Associazione Nazionale in occasione dell'affiliazione;

l) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 21;

m) determinare l'entità delle quote associative;

n) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria;

o) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

p) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi.

2) Un Consigliere decade dopo tre assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio.

3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva, nell'ordine di preferenza risultante a seguito delle elezioni. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, in occasione della prima convocazione utile dell'Assemblea dei Soci, si procede all'elezione dei componenti mancanti, con le modalità previste dal presente Statuto.

4) I componenti surrogati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

5) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi.

6) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

2) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.

3) Congiuntamente al Consiglio Direttivo decadono tutti gli organi da esso nominati.

Art. 13 – Cariche associative

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del



buon andamento dell'Associazione. Il Presidente:

- a) **presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;**
- b) **convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;**
- c) **assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;**
- d) **rappresenta l'Associazione presso gli organismi associativi dell'Associazione Nazionale, presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione;**
- e) **in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.**

2) Il Vicepresidente:

- a) **collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in riferimento ai settori di attività;**
- b) **in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;**
- c) **il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.**

3) Il Tesoriere:

- a) **collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;**
- b) **redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative;**
- c) **è responsabile della custodia dei beni dell'Associazione e sovrintende all'esecuzione di eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi;**

d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati;

e) cura i rapporti con l'Organo di controllo, quando previsto;

f) La carica non può essere ricoperta dalla delegata nominata dall'Ente Promotore (CIOFS).

4) Il Segretario:

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali;

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;

c) predispone i documenti per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;

d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati.

Art. 14 – Organo di controllo

1) Laddove ciò sia richiesto dalla Legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

2) Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

4) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5) Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 15 - Patrimonio - Esercizio Sociale

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:

a) quote e contributi degli Associati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pub-

blici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati

nell'ambito dei fini statuari;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attra-

verso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana-

le o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate

al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamen-

to, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le dell'associazione;

2) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

3) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4) È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzi di gestione.

5) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

6) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

7) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

8) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

9) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Art. 16 - Regolamenti

1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 22 - Recesso - Decadenza - Esclusione

1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.

2) Sono dichiarati decaduti gli Associati che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 3 o che non siano in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, o che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi all'Assemblea degli Associati.

3) L'esclusione di un Associato, nel caso in cui si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità del presente Statuto o con i regolamenti dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Direttivo Nazionale.

4) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

5) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

6) Nei confronti degli Associati e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promossa dal Consiglio Direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo.

7) Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei probiviri dell'Associazione Nazionale. Il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Art. 17 - Rinvio ad ulteriore normativa

1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 21, e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.

2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

Art. 18 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;



b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri

organi sociali.

Art. 19 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali

ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di

controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la

consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui

l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono

indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100

mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito

internet o nel sito internet

della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli

eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di

controllo e ai dirigenti.

Art. 21 Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le

maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere

diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea,

sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro

Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge

ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere

con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82.

Art. 22 – Norme transitorie

1) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

2) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione/migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

3) Le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termi-

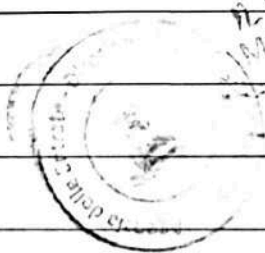
ne di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

- 4) In parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

Handwritten signatures:
G. P. S. 10
R. P. S.
R. P. S.



Atto registrato il 26/04/2023 serie 3 al n° 698
imposte liquidate per € ESENTE per n° anni



Il FUNZIONARIO
Marcello P. S. S.
Ufficiale del Registro Provinciale

